



Provincia di Ravenna

SETTORE : AMBIENTE E TERRITORIO

SERVIZIO : TERRITORIO

RELAZIONE ISTRUTTORIA

OGGETTO : COMUNE DI CERVIA

PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PRIVATA IN AREA
PRODUTTIVA ARTIGIANALE - INDUSTRIALE Dc7 A MONTALETTO DI
CERVIA, ALL'INTERNO DI VIA DEL LAVORO
ESPRESSIONE DI PARERE AI SENSI DELL'ART.3 DELLA L.R. 46/88 E SMI
VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' AI SENSI DELL'ART.12 DEL D.Lgs.
152/2006
ESPRESSIONE DI PARERE AI SENSI DELL'ART.5 DELLA L.R. 19/2008

IL SERVIZIO TERRITORIO

VISTA la L.R. n.20 del 24.03.2000.

VISTA la L.R. n.47 del 7.12.1978 come modificata dalla L.R. n.6 del 30.01.1995.

VISTA la L.R. 30 ottobre 2008, n.19 *“Norme per la riduzione del rischio sismico”*.

VISTO il D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, *“Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, recante norme in materia ambientale”* pubblicato sul Supplemento Speciale della G.U. n. 24 del 29 gennaio 2008, entrato in vigore quindi il 13 febbraio 2008;

VISTA la L.R. 13 giugno 2008, n.9, *“Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152.”*, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n.10 del 13 giugno 2008;

VISTA la deliberazione n.3065 in data 28.02.1990 con la quale il Consiglio Regionale ha approvato il Piano Territoriale Regionale.

VISTE le deliberazioni n.1338 in data 28.01.1993 e n.1551 in data 14.07.1993 con le quali il Consiglio Regionale ha approvato il Piano Territoriale Paesistico Regionale.

VISTA la deliberazione n.94 in data 01.02.2000 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Ravenna e sua successiva variante approvata dallo stesso organo regionale con deliberazione n.2663 del 3.12.2001;

VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n.51 del 6 giugno 2005, con la quale è stato adottato l'adeguamento del vigente PTCP della Provincia di Ravenna ai contenuti della L.R. 20/2000, controdedotto e definitivamente approvato dallo stesso organo con deliberazione n.9 del 28 febbraio 2006;

VISTA la nota del Comune di Cervia dell'8 gennaio 2014, ricevuta dalla Provincia in data 16 gennaio 2014, ns. prot. n.2014/0003291 (class. 07.04.04, 2014/3/0), con la quale sono stati trasmessi gli atti tecnici e amministrativi dello strumento urbanistico in oggetto;

VISTA la nota del Settore Ambiente e Territorio della Provincia del 13.02.2014, ns. prot. n.2014/0014914 con la quale si chiedeva documentazione integrativa che ha interrotti i termini di legge per l'espressione dei pareri richiesti;

VISTA la nota del Comune di Cervia del 23.07.2013, pervenuta alla Provincia in data 29.07.2013, prot. 2014/0065126 con la quale è stata trasmessa la documentazione integrativa richiesta;

PREMESSO

Che l'art. 41 c.2 della L.R. 20/2000 e smi prevede che fino all'approvazione del PSC del POC e del RUE possono essere adottati e approvati, secondo le disposizioni previste dalla legislazione nazionale e da quella regionale previgente, i piano attuativi dei PRG vigenti , i programmi pluriennali di attuazione, ecc.

CHE il Comune di Cervia è dotato di P.R.G. approvato dalla Giunta Provinciale con deliberazione n.465 del 9 maggio 1997;

CHE le norme del vigente PRG all'art.27.8 dispongono che " - nei casi dove l'accessibilità a lotti edificabili richiede il completamento o la costruzione ex novo di opere di urbanizzazione

primaria, come definite nel precedente art. 13.1.1, sono da applicare le norme di cui nel successivo art. 28.4. ed in particolare la realizzazione dello standard è da applicarsi per le eventuali aree inedificate di superficie maggiore a 10.000 mq". L'art.28.4 disciplina le aree produttive, artigianali o industriali e commerciali in quanto caratterizzate da tipologie edilizie e infrastrutturali assimilabili e fasce di filtro per le aree industriali e artigianali, così come previste in precedenti strumenti urbanistici generali ed esecutivi, disciplinati all'art.16 del vigente PRG.

CHE l'art.12 del D.Lgs 16.01.2008, n.4, prevede l'emissione, da parte dell'Autorità Competente, dell'emissione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità entro 90 gg. dal ricevimento del Rapporto Preliminare. Lo stesso D.Lgs. all'art.11 richiama l'esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare le duplicazioni;

CHE la Circolare "Prime indicazioni in merito all'entrata in vigore del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, correttivo della parte seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, relativa alla VAS, VIA e IPPC e del titolo I della L.R. 13 giugno 2008, n.9", Reg. PG 2008/269360 trasmessa in data 12.11.2008, precisa che qualora lo strumento urbanistico comporti ulteriori adempimenti da parte della Pubblica Amministrazione a cui compete la Verifica di Assoggettabilità, il parere verrà espresso con un unico provvedimento;

CHE il Piano Particolareggiato in esame, risulta completa e regolare sotto il profilo amministrativo, fermo restando che il Comune di Cervia stesso è responsabile della correttezza delle procedure poste in essere;

CONSTATATO

CHE la presente piano particolareggiato riguarda un'area posta all'interno del comparto produttivo commerciale direzionale esistente posti lungo la via Cervese, SS 71 bis, la cui superficie territoriale complessiva è pari a mq 24.963

Il PRG del Comune di Cervia prevede una destinazione di area "industriale e artigianale di completamento Dc7 ed una destinazione di zona filtro area industriale-artigianale.

Il progetto riguarda l'individuazione di 3 Unità Minime di Intervento (UMI) di cui due costituite da aree private edificabili con la rispettiva area di filtro sulle quali si prevede la realizzazione di capannoni artigianali ed una costituita dall'area pubblica comprendente viabilità, parcheggi e aree verdi.

Per quanto riguarda la dotazione degli standard da realizzare così come riportati nella tav.2 "sistemazione urbanistica", si rileva che non possono comprendere le aree destinate alla viabilità (aree di manovra) in quanto le stesse rappresentano opere di urbanizzazione primaria e come tali non concorrono al raggiungimento della quota necessaria.

Pertanto, si chiede di verificare se gli standard da realizzare, così come riportati nella documentazione di cui al piano in oggetto, risultano conformi e coerenti a quanto disposto dalla L.R. 47/78 nonché dalla L.R. 20/2000 e smi.

CHE la zona interessata dal presente piano particolareggiato risulta essere tutelata sulla base di quanto disposto all'art.3.23 "Zone di interesse storico testimoniale - Terreni interessati da bonifiche storiche di pianura"

Dalla Tav.5 del PTCP vigente si rileva inoltre che l'area in oggetto è ricompresa negli "Ambiti specializzati: per attività produttive di rilievo sovracomunale consolidate " per le quali le Norme del vigente PTCP, ai sensi dell'art.14.1 comma1 dispongono che " .. le previsioni dei piani urbanistici generali vigenti conservano la loro validità e possono essere attuati anche in deroga alle prescrizioni del PTCP ... "

Con riferimento agli aspetti derivanti dal Piano del Commercio e dalla Variante normativa al PTCP in materia di commercio al dettaglio approvata con delibera di C.P. n°4/2010 del 26.01.2010, si rileva che l'art.8.6 detta disposizioni in materia di insediamenti commerciali; in particolare si chiede di verificare che gli usi commerciali previsti dal piano particolareggiato in oggetto, siano coerenti con le disposizioni di cui al vigente PTCP.

Inoltre, agli artt. 6.5 e 12.7 della NTA del PTCP per effetto della approvazione del Piano di Azione per l'Energia e lo sviluppo sostenibile (deliberazione n. 21 del 22.03.2011) si dispone che, così come previsto dalla Delibera di Giunta Regionale n.21/2001, i Comuni richiedano l'analisi del sito. Per strumenti urbanistici soggetti alle disposizioni di cui all'art. 5 della L.R. 20/2000 e s.m.i., l'anzidetta analisi costituisce parte integrante della Valutazione Ambientale Strategica.

Pertanto il Servizio scrivente invita l'Amministrazione Comunale a dare riscontro, in sede di approvazione del presente strumento urbanistico, agli indirizzi contenuti agli artt. 3.23 c.3, 8.6 nonché 6.5 e 12.7 del vigente PTCP, anche all'interno delle norme tecniche di attuazione del presente Piano Particolareggiato.

CHE il Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli ricomprende l'area in oggetto nelle aree di potenziale allagamento disciplinate dall'art.6 delle Norme tecniche di attuazione, all'interno delle quali sono stati definiti i tiranti idrici di riferimento e gli accorgimenti tecnici da adottare in queste aree di cui alla "Direttiva per le verifiche e il conseguimento degli obiettivi di sicurezza idraulica".

Lo stesso art.6 dispone che: "Le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti vengono attuate tenendo conto delle indicazioni di cui al presente articolo. In particolare, in sede di approvazione dei progetti e di autorizzazione degli interventi i Comuni, prescrivono l'adozione di tutti gli accorgimenti tecnico - progettuali di cui ai commi 3 e 4, necessari a evitare o limitare l'esposizione dei beni e delle persone a rischi connessi all'esondazione."

Pertanto il Servizio scrivente invita l'Amministrazione Comunale a dare riscontro, in sede di approvazione del presente strumento urbanistico, alle disposizioni di cui all'art. 6 delle Norme tecniche di attuazione del Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli, anche all'interno delle norme tecniche di attuazione del presente Piano Particolareggiato.

CHE il consorzio di Bonifica della Romagna con atto n.13761/CES/3651 del 04.06.2014 ha espresso il proprio parere di competenza Favorevole condizionato a quanto di seguito riportato:

1. Approfondimenti cartografici e catastali hanno evidenziato che il canale di bonifica Granarolo A.B. ha origine subito a valle dell'area oggetto di intervento (tratto tombinato), quindi lo scrivente Consorzio non si deve esprimere in merito agli interventi diretti sul manufatto esistente, a parziale rettifica di ns. parere prot. n. 8545/2012. L'immissione delle acque meteoriche avviene in pubblica fognatura bianca e le interferenze dei sottoservizi in corrispondenza della Via del Lavoro riguardano esclusivamente la fognatura stessa. Per tale motivo non sarà necessario l'ottenimento di autorizzazione consorziale per l'esecuzione dei lavori. Si consiglia comunque al fine di non penalizzare il corretto deflusso della sezione idraulica esistente (rif. Sez. 3-3 Tav. 4) di realizzare l'attraversamento previsto tramite sifone dedicato, anziché con adozione di tubazione scatolare ribassata.
2. In merito al cambio di bacino scolante dal canale Rio della Valle A.B. al canale Granarolo A.B., stante la modesta entità dell'intervento e preso atto delle verifiche effettuate dal progettista di idoneità del canale Granarolo A.B. allo smaltimento delle nuove portate provenienti dal comparto (di circa 2 ha) nello stato ante-operam, si esprime parere favorevole.
3. Per quanto riguarda il soddisfacimento del Principio di Invarianza Idraulica, di cui all'art.9 del 'Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico, si conferma parere favorevole in merito al calcolo della volumetria minima e della strozzatura da adottare, tuttavia si rileva che la volumetria di laminazione di progetto, ricavata nei collettori fognari, dovrà essere adeguata e risultare maggiore rispetto al W ottenuto dal calcolo dei volumi minimi per l'invarianza idraulica (dall'elaborato "*Relazione tecnica rete acque bianche*" la volumetria ricavata risulta inferiore al W, infatti totale volume ricavato mc 1029,61 e W mc 1104,00).

CHE l'AUSL di Ravenna, Dipartimento di Sanità Pubblica, Ambito territoriale di Ravenna – Ufficio Nuovi Insediamenti Produttivi, con Prot.10458 dell'11.02.2013 ha espresso per quanto di competenza il proprio parere favorevole.

CHE l'ARPA – Servizio territoriale - distretto di Ravenna, relativamente allo strumento urbanistico in oggetto, con nota PG 2013/871 del 25.10.2013 ha espresso per quanto di competenza parere favorevole alle seguenti condizioni:

"RETI FOGNARIE

1. *Gli allacciamenti alle utenze acqua e fognatura e la relativa attivazione dei futuri scarichi potranno essere rilasciati, come da parere citato, solo previo la messa in esercizio della rete fognaria nera prevista nel 1° Lotto (1° e 2° stralcio) e 2° lotto*

2. *Visto l'assetto fognario di progetto, in tale zona non potranno insediarsi attività che possano determinare lo "sporcoamento" della viabilità pubblica; Tale valutazione sarà effettuata dal Comune di Cervia e da ARPA in fase di esame istruttorio della pratica relativa al permesso di costruire di ogni singola azienda;*

3. *In deroga al punto 2, nell'eventualità che si insedino attività che diano adito allo sporcoamento della viabilità pubblica e dei parcheggi, la prima azienda che si andrà ad insediare, dovrà farsi carico della realizzazione della vasca di prima pioggia a servizio di tutto il comparto urbanistico;*

4. *In sede di progettazione esecutiva, in accordo con Hera, dovrà essere identificata una zona all'interno del comparto urbanistico, che dovrà essere mantenuta libera, ove collocare la vasca di prima pioggia, se in un futuro necessaria, a servizio della rete fognaria pubblica che raccoglie le acque meteoriche di dilavamento delle superfici destinate alla viabilità e ai parcheggi ad uso pubblico; l'identificazione di tale zona dovrà essere riportata graficamente nelle Tavole di progetto riguardanti le reti di fognatura (bianche e nere);*

5. *Le acque reflue provenienti dalla porzione civile (classificate acque reflue domestiche ai sensi del D.Lgs n.152/99) delle nuove unità immobiliari dovranno essere trattate, così come previsto dall'art.28 punto A del "Regolamento Comunale degli scarichi civili e produttivi che recapitano in reti fognarie pubbliche" e precisamente tutte le acque provenienti dai WC dei servizi igienici dovranno essere allacciate alla rete fognaria pubblica direttamente senza subire alcun tipo di trattamento; le acque saponate provenienti dai lavelli delle cucine e dei servizi igienici, lavatrici, dalle lavastoviglie e dalle docce/vasche, dovranno essere trattate in pozzetti degrassatori opportunamente dimensionati in base al numero di abitanti equivalenti. Dovranno essere eseguite agli impianti di trattamento operazioni di manutenzione con cadenza almeno annuale;*

6. *Nell'eventualità si insedino, attività che diano origine a scarichi di acque reflue industriali, classificati tali ai sensi D.Lgs n.152/06 parte terza, gli stessi dovranno essere trattati in idonei impianti di depurazione al fine di rispettare i limiti della tab.1 del Regolamento Comunale degli scarichi civili e produttivi che recapitano in reti fognarie pubbliche. Per tali scarichi dovrà essere presentata preventivamente al Comune di Cervia, domanda di autorizzazione allo scarico all'interno della procedura di A UA;*

7. *Negli stabilimenti o insediamenti con destinazione commerciale o di produzione di beni le cui aree esterne siano, adibite all'accumulo/deposito/stoccaggio di materie prime, di prodotti o scarti/rifiuti, allo svolgimento di fasi di lavorazione ovvero ad altri usi per le quali vi sia la possibilità di dilavamento dalle superfici impermeabili scoperte, la rete di raccolta delle acque meteoriche dovrà essere dotata di sistemi di raccolta/trattamento di tali acque (acque di prima pioggia o acque reflue di dilavamento). Quanto sopra in conformità alla DGR 286/05*

Si ricorda che:

Gli interventi sul territorio devono essere coerenti con i valori limite previsti dalla normativa vigente per la qualità dell'aria. Qualora dovessero essere previste emissioni in atmosfera di attività rientranti nel campo di applicazione della parte V del D.Lgs 152/06 a giudizio di questa Agenzia dovrà essere perseguito l'obiettivo di adottare e rispettare le migliori tecniche disponibili nell'ambito del pertinente comparto industriale.

Dovranno essere rispettate le disposizioni di cui alla L.R. n.19 del 29.09.2003 "Norme in materia di riduzione problematiche derivanti dell'inquinamento luminoso di risparmio energetico e relative direttive applicative e smi.

Matrice inquinamento acustico

- *Al fine di superare il possibile superamento dei limiti di cui al criterio differenziale, viene valutata la possibilità dell'inserimento di un'opera di mitigazione costituita da una barriera fonoimpedente dell'altezza di m 4. Dalle simulazioni modellistiche presentate*

l'efficacia di tale intervento risulta minimo in virtù dell'estensione della sorgente sonora considerata, del tipo areale e la distanza col ricettore. Viene pertanto indicato di rimandare alla fase del permesso di costruire la definizione nel dettaglio e sulla base delle specifiche sorgenti sonore delle aziende e della loro posizione relativa, la realizzazione degli interventi necessari al rispetto del criterio differenziale. Condizione che viene posta come prescrizione.

- *Le simulazioni modellistiche dello stato post opera, indicano livelli compatibili con i limiti assoluti della classe IV in cui sono inseriti i ricettori.*

Pertanto, per quanto sopra, questo Servizio ritiene di esprimere parere positivo, per quanto di competenza, con le seguenti prescrizioni:

al permesso di costruire o all'inizio attività, qualora il permesso di edificazioni sia relativo alla sola struttura edilizia "vuota", questa dovrà essere condizionata alla realizzazione dei dovuti interventi di mitigazione necessari al rispetto del criterio differenziale."

CHE il Settore Ambiente e territorio, esprime parere favorevole, per quanto di competenza, sulla compatibilità del Piano particolareggiato con le condizioni geomorfologiche del territorio in relazione al rischio sismico del medesimo, pur non entrando nel merito della tipologia e delle previsioni urbanistiche e di quant'altro non specificatamente previsto dall'Art.5 della L. R. n.19/2008.

Il presente parere è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni da applicarsi in sede di progettazione esecutiva:

- *1: dovrà essere verificata la presenza di paleomorfologie sepolte (paleoalvei), di depositi di palude e/o disomogeneità litostratigrafiche tali da creare rischi sismici, geotecnici e/o idrogeologici mediante interazione con le strutture di fondazione e le strutture in elevazione, e di conseguenza dovranno essere scelte soluzioni tecniche fondazionali in grado di annullare tali rischi; ciò in quanto l'area insiste nelle vicinanze di ventagli di rotta fluviale e le prove penetrometriche eseguite potrebbero non aver individuato eventuali morfologie sepolte; inoltre vi sono depositi pelitici possibilmente riconducibili ad ambienti di palude; in tal caso potranno esserci variazioni litostratigrafiche latero-verticali anche complesse, e si potranno porre problemi progettuali anche gravi per contatto di litologie con caratteristiche molto diverse tra loro, tali, appunto, da creare rischi geotecnici, sismici e/o idrogeologici; le scarpate morfologiche esistenti, di origine naturale od antropica, dovranno essere separate dalle fondazioni da fasce di rispetto sufficienti ad escludere totalmente interazioni sismiche tra le scarpate e le fondazioni stesse; la presenza di depositi a caratteristiche molto diverse e pertanto a rischio sia sotto il profilo geotecnico che sotto quello sismico ed idrogeologico dovrà quindi essere presa in attentissima considerazione;*
 - *2: non si ritengono realizzabili piani interrati o seminterrati;*
 - *3: nella Normativa Tecnica di Attuazione dello Strumento di Attuazione andrà inserito l'obbligo di presentare, per ogni edificio in progetto, specifica relazione geologica e geotecnica (comprensiva delle problematiche sismiche) in sede di progettazione esecutiva;*
 - *4: va completata una indagine geognostica preliminare dell'area e di un suo adeguato intorno, in sede di progettazione esecutiva, e preliminarmente alla progettazione esecutiva degli edifici in progetto e delle opere di urbanizzazione; la profondità delle prove (es. prove penetrometriche) dal piano di campagna deve essere la massima possibile secondo legge ed in base alle strutture di fondazione ed in elevazione che si prevedono preliminarmente (anche ai fini della caratterizzazione sismica) oppure a profondità maggiori qualora richiesto dalle situazioni stratigrafiche o dalle esigenze progettuali; in particolare si richiede l'esecuzione di altre prove in situ spinte almeno a -20 m di profondità dal piano di campagna; l'indagine deve coprire tutta l'area interessata da urbanizzazione ed edificazione in modo sufficientemente fitto ed omogeneo; il completamento dell'indagine deve permettere anche una valutazione della litostratigrafia e dei parametri geotecnici e geomeccanici dei vari strati (o lenti) nella loro variazione orizzontale-verticale, cioè tridimensionale, in tutta l'area (a tale scopo sono richieste le rappresentazioni planimetriche e di sezioni verticali litostratigrafiche, lungo varie direzioni spaziali ossia azimut); delle nuove prove*
-
-

geognostiche da eseguire si richiedono tutti i diagrammi e le tabelle dei parametri geotecnici e delle interpretazioni litostratigrafiche; in caso di forti variazioni litostratigrafiche e/o di presenza di paleoalvei o altre morfologie sepolte andrà aggiornata la carta di zonizzazione geotecnica ed andranno prese le misure adeguate per evitare problemi geotecnici; sulla base dei parametri litostratigrafici, geotecnici e geomeccanici vanno fatti calcoli dei carichi ammissibili; da questi si ipotizzeranno almeno alcune tipologie di fondazioni adeguate alla situazione, tenendo conto di tutti i carichi possibili e con le condizioni più sfavorevoli (presenza di carichi dinamici, accidentali, da sisma, da neve, da vento, ecc.); tali problematiche vanno valutate attentissimamente, tenendo conto anche degli effetti della falda freatica e delle sue oscillazioni, nonché delle azioni sismiche inerenti carichi e cedimenti; andranno inoltre fatte varie ipotesi fondazionali; in ogni caso si dovranno limitare al minimo i carichi ed i cedimenti assoluti e differenziali; andranno indicati i provvedimenti tecnici adeguati a far fronte a tutte le problematiche che verranno eventualmente in evidenza; si richiedono i calcoli dei cedimenti assoluti e differenziali nelle varie ipotesi fondazionali prese in considerazione: si dovrà porre grande attenzione nella risoluzione tecnica dei problemi fondazionali, che dovrà indicare i provvedimenti tecnici adeguati a farvi fronte (per esempio scelta di altra tipologia di fondazione); si dovrà altresì tener conto dei cicli di rigonfiamento-essiccamento dei terreni coesivi eventualmente situati in vicinanza del piano di campagna in occasione delle oscillazioni stagionali della falda e delle piogge; va da sé che tutta la progettazione dovrà ottemperare alle Norme Tecniche per le Costruzioni attualmente vigenti, anche per quanto riguarda le problematiche sismiche;

- 5: gli sterri e i riporti vanno ridotti al minimo compatibile con le problematiche dell'area;
 - 6: il valore di V_{s30} e la categoria dei terreni di fondazione (indicata come C) vanno riferiti non al piano di campagna attuale ma alla quota del presumibile piano fondale, una volta individuato questo mediante tutte le integrazioni alla indagine geognostica; si dovranno individuare e tenere in adeguato conto le frequenze proprie del/dei terreno/terreni di fondazione in modo tale da evitare fenomeni di risonanza con gli edifici in caso di sisma; i dati ricavati sono da confrontare ed integrare con tutti i dati geologici e geotecnici; da tali indagini andranno tratte attentissimamente tutte le indicazioni tecniche del caso, unitamente alle informazioni di altra origine ricordate in quanto precede ed in quanto segue; anche tutti i parametri testé ricordati andranno riferiti alla quota presumibile di fondazione, e dovranno tener conto però anche delle caratteristiche sismiche di tutti i terreni sovrastanti tale quota;
 - 7: in specifico andranno eseguite indagini e valutazioni approfondite e di dettaglio sulle problematiche sismiche relative alle opere in progetto e alle opere fondazionali ed in elevato già esistenti in un adeguato intorno degli edifici previsti;
 - 8: le indagini geologiche e geognostiche di dettaglio di cui sopra dovranno servire anche ad individuare le caratteristiche degli strati o livelli granulari saturi presenti, per i quali dovrà essere valutato il potenziale di liquefazione sismica con l'applicazione di una accelerazione a_{max} adeguata e con la scelta di Magnitudo (M) adeguate a quanto noto dalla storia sismica dell'area in esame e di suoli di fondazione adeguati; andranno valutati tutti gli strati granulari saturi (anche delle prove geognostiche da eseguire), indipendentemente da potenza e da profondità dal piano di campagna, perchè ciò richiede il principio di precauzione; la situazione va valutata con il massimo della cautela, e andranno eseguite opportune considerazioni sul rischio di liquefazione; l'intervento potrà essere effettuato solamente in assenza del rischio di liquefazione sismica;
 - 9: le opere fondazionali vanno comunque attestate su substrato intatto, in posto, inalterato, integro, omogeneo e stabile sismicamente; in particolare si dovrà evitare di realizzare fondazioni su o entro terreni rimaneggiati o di riporto;
 - 10: si richiede uno studio di ubicazione, dimensioni, forma, profondità e distanze dagli edifici delle eventuali vasche di laminazione per l'invarianza idraulica in modo da evitare interferenze sismiche con fondazioni e strutture in alzato; anche i pozzetti delle varie reti infrastrutturali di urbanizzazione possono avere tali effetti sismici; al proposito si ricorda che l'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli ed il Consorzio di Bonifica della
-
-

Romagna hanno fornito indicazioni anche normative in merito ai temi dell'invarianza idraulica ed al fine di non ridurre i tempi di corrivazione delle acque;

- *11: si richiedono le adeguate analisi dei materiali per la realizzazione di strade, piazzali e parcheggi: le Norme CNR-UNI e le Raccomandazioni dell'AGI (Associazione Geotecnica Italiana) danno metodi validi per valutare l'idoneità tecnica di varie terre come sottofondi di tali strutture e per la progettazione delle stesse a regola d'arte, nelle loro varie parti;*
- *12: si richiede la verifica delle necessità di regimazione idraulica dell'area e di un suo adeguato intorno alla luce di una verifica del rischio idraulico, e di conseguenza andranno realizzate adeguate opere di regimazione delle acque superficiali eseguite a regola d'arte anche sull'area di intervento.*

Il presente parere non esime inoltre dai seguenti obblighi:

- *rispetto della normativa prevista dal Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico;*
- *verificare la funzionalità della rete pubblica di scolo;*
- *verificare la conformità dei contenuti delle "Norme Tecniche di Attuazione" allegate con quanto previsto dalla normativa sismica;*
- *rispettare ogni altra normativa vigente in materia.*

CHE lo strumento urbanistico in oggetto è stato depositato e pubblicato nei termini di legge; durante tale periodo non sono pervenute osservazioni o opposizioni di valenza ambientale;

CONSIDERATO

CHE la Giunta Provinciale può formulare osservazioni relative a vizi di legittimità ovvero alla necessità di apportare modifiche allo strumento urbanistico adottato per assicurare l'osservanza delle prescrizioni, indirizzi e direttive contenuti negli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale sovraordinati, le tutele di cui all'art. 33 della L.R. 47/78, l'osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 46 della L.R. 47/78;

Tutto ciò **PREMESSO, CONSTATATO E CONSIDERATO**

PROPONE

CHE in ordine al piano particolareggiato di iniziativa privata in area produttiva - artigianale - industriale Dc7 posta a Montaletto di Cervia, all'interno di via del Lavoro e limitatamente alle sole previsioni contenute nello stesso, vengano formulate le seguenti osservazioni:.

- 1) *Si chiede all'Amministrazione Comunale di verificare la conformità degli standard urbanistici da realizzare ai contenuti della L.R. 47/78 nonché dalla L.R. 20/2000 e smi.*
- 2) *Si chiede all'Amministrazione Comunale di dare riscontro, in sede di approvazione del piano particolareggiato in oggetto, agli indirizzi contenuti agli artt. 3.23, 8.6 nonché 6.5 e 12.7 del vigente PTCP, anche all'interno delle norme tecniche di attuazione dello stesso P.P.*
- 3) *Si chiede all'Amministrazione Comunale di dare riscontro, in sede di approvazione del piano particolareggiato in oggetto, agli indirizzi contenuti all'art. 6 delle Norme tecniche di attuazione del Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli, anche all'interno delle norme tecniche di attuazione dello stesso P.P.*

CHE il piano particolareggiato in oggetto, per ciò che riguarda le disposizioni dettate dalla Parte Seconda del D.Lgs. n.152/2006, così come sostituita dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n.4, non venga assoggettato alla "valutazione ambientale strategica" (VAS) in quanto, sulla base del rapporto preliminare e sentite al riguardo i Soggetti che per le loro specifiche competenze ambientali hanno interesse agli effetti dovuti all'applicazione dello strumento urbanistico, non si sono riscontrate ricadute significative sull'ambiente fermo restando le condizioni poste dal Consorzio di Bonifica, ARPA e AUSL, descritte nel "Constatato" della presente relazione

istruttoria, che dovranno essere richiamate all'interno delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano stesso.

CHE relativamente alla verifica della compatibilità delle previsioni urbanistiche in esame con le condizioni di pericolosità locale del territorio, di cui all'art.5 della L.R.19/2008, si esprima parere favorevole alle condizioni espresse dal Settore Ambiente e Territorio della Provincia riportate nel "Constatato" della presente relazione istruttoria, che dovranno essere richiamate all'interno delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano stesso.

L'Istruttore
Geom. Valeria Biggio

